

Segreteria Nazionale

00185 Roma
 Piazza Dante, 12 int.4
 Tel. 06-77201726
 Fax 06-77201728
 E-MAIL: nazionale@snad.info
 Sito Web www.snad.info



SNAD
 Sindacato
 Nazionale
 Autonomo
 Difesa

NOTIZIARIO n.23/2005

Prot.n. 0164/S.N.
 (nota a cura di Giancarlo PITTELLI)

Roma, 17 marzo 2005

Intervento dell'ARAN nelle vertenze di lavoro

Nota dell'Agenzia alle PP.AA.

Come già a conoscenza dei colleghi (si veda a tal riguardo il Notiziario FLP n.6/2005), la legge 30.12.2004, n.311, cosiddetta "legge Finanziaria 2005", al comma 134 dell'articolo 1, dispone che l'ARAN possa intervenire nelle vertenze di lavoro di fronte al giudice che coinvolgono i dipendenti pubblici allo scopo di assicurare la corretta interpretazione dei contratti collettivi.

A tal riguardo, l'ARAN ha inviato a tutte le Amministrazioni Pubbliche, in data 14.03.05, una specifica comunicazione, che si ritiene opportuno trascrivere di seguito in forma integrale:

"Sono pervenute a questa Agenzia numerose comunicazioni e richieste di chiarimenti ai sensi dell'art. 1, comma 134 della legge 311 del 2004. Tale norma ha introdotto nel d.lgs. n. 165 del 2001 l'art. 63 bis, che prevede la possibilità, per l'ARAN, di intervenire nelle controversie riguardanti il rapporto di lavoro di fronte al giudice ordinario, al fine di garantire "la corretta interpretazione e l'uniforme applicazione dei contratti collettivi".

L'intento del legislatore appare finalizzato ad assicurare alla parte contraente pubblica, nei contenziosi aventi per oggetto l'applicazione di norme contrattuali controverse, un ruolo attivo, al fine di consentire la ricostruzione logico-sistematica della clausola contrattuale e della volontà espressa sul tavolo negoziale, anche con riferimento ai profili di spesa che la sorreggono.

In relazione a tale considerazione risultano escluse dall'intervento dell'ARAN le controversie che, di fatto, riguardino principalmente i singoli atti dell'amministrazione, adottati nell'esercizio delle proprie funzioni gestionali e strettamente connesse alla realtà lavorativa ed organizzativa locale oppure i contenziosi determinati da casi molto circoscritti, mentre, invece, questa Agenzia può avere interesse ad intervenire in controversie che propongono problematiche interpretative aventi rilevanza generale per un intero comparto - o addirittura intercompartimentali -, anche al fine di evitare l'annullamento di clausole contrattuali particolarmente significative che rimetterebbero in discussione gli equilibri raggiunti al tavolo negoziale.

Di conseguenza, in caso di comunicazioni effettuate in relazione all'art. 63/bis del d.lgs n. 165 del 2001 e, per quanto possibile in considerazione delle limitate risorse dell'Agenzia, la presenza in giudizio dell'ARAN sarà limitata a controversie che abbiano le sopra riportate caratteristiche o di cui, in precedenti analoghi giudizi, sia stata già esperita inutilmente la procedura di interpretazione autentica, senza pervenire ad un accordo (le informazioni sono reperibili nel sito dell'ARAN, alla pagina " [Banca dati contratti e ordinanze](#)").

Per consentire l'intervento, dati i ristretti termini processuali e per una effettiva ed attenta valutazione della materia, è comunque necessario che la comunicazione dell'esistenza del contenzioso pervenga all'Agenzia in tempi utili per la costituzione in giudizio.

Ove non sia possibile l'intervento, ma sempre in relazione ai casi suindicati e limitatamente alle questioni di interpretazione dei CCNL, questa Agenzia potrà fornire assistenza alle singole

amministrazioni in via informale, secondo le modalità che saranno stabilite, tra gli uffici, di volta in volta, suggerendo utili indicazioni per la predisposizione delle linee difensive.

Occorre, altresì, rammentare che la previsione contenuta nell'art. 63/bis si aggiunge a quanto stabilito dall'art. 64 del d.lgs. n. 165 del 2001, relativo, com'è noto, all'attivazione di una particolare procedura negoziale che il giudice può richiedere, anche su richiesta delle parti, qualora nel corso di un giudizio sorga una questione pregiudiziale dell'efficacia e validità di una clausola contrattuale. In tale ipotesi, che è rimessa alla discrezionalità del giudice adito, l'interpretazione della clausola avviene mediante accordi che, una volta sottoscritti, devono essere trasmessi al giudice medesimo.

Tale istituto, in caso di mancato accordo tra le parti, consente, peraltro, una ulteriore forma di intervento nel giudizio che l'ARAN potrà valutare a seconda dei casi, e comunque, previe intese con le amministrazioni resistenti.”

Quanto sopra per opportuna conoscenza di tutte le nostre strutture.

Fraterni saluti.

La Segreteria Nazionale